

43549 2013

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE 11 CIVILE

Il giudice

sciogliendo la riserva, visto il ricorso avverso il provvedimento di data 21.5.2013 con il quale è stata respinta l'ammissione di [REDACTED] al gratuito patrocinio in relazione al procedimento n. 73357/2012 rilevato:

che nel ricorso si indica come l'avvenuto rigetto sia stato motivato dalla carenza di documentazione e che l'autocertificazione prodotta dinanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma era sufficiente ad integrare quanto previsto dall'art. 79 Tu 115/2002;

che il ricorrente dopo il rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha riproposto la stessa al giudice del procedimento ordinario introdotto.

Ciò premesso va considerato: che nel provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio oggetto della presente opposizione è stata respinta l'istanza evidenziandosi che il ricorrente non ha dedotto la sua impossibilità a rivolgersi all'autorità consolare del paese di origine per ottenere la documentazione richiesta né ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la mancanza di redditi e di proprietà; che peraltro nel provvedimento impugnato viene considerata con compiuta prospettazione la grave situazione esistente nel paese di provenienza del ricorrente, ciò che ha portato all'accoglimento dell'istanza ed al riconoscimento della



protezione internazionale; che le predette circostanze, per la particolarità della situazione descritta, comportano la sussistenza di incertezza in relazione alle possibili ricadute derivanti dalla attività di contatto con l'autorità consolare del paese di origine, ciò che rileva e costituisce elemento rilevante per l'accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato

Roma 28.4.2015

Il giudice

